



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1844

Modifica all'articolo 161 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, sui criteri di liquidazione dei compensi degli esperti estimatori

Indice

1. DDL S. 1844 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1844	4

1. DDL S. 1844 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1844
XVIII Legislatura

Modifica all'articolo 161 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, sui criteri di liquidazione dei compensi degli esperti estimatori

Iter

3 settembre 2020: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1844

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Marinella Pacifico](#) ([M5S](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **10 giugno 2020**; annunciato nella seduta n. 228 del 11 giugno 2020.

Classificazione TESEO

ONORARI E TARIFFE PROFESSIONALI , PERITI TECNICI

Articoli

ABROGAZIONE DI NORME (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla [2ª Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede redigente il 3 settembre 2020.

Annuncio nella seduta n. 253 del 3 settembre 2020.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1844

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1844

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **PACIFICO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 2020

Modifica all'articolo 161 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, sui criteri di liquidazione dei compensi degli esperti estimatori

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge vuole reintrodurre i criteri di liquidazione dei compensi degli esperti estimatori antecedenti l'intervento legislativo del 2015. Con il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, il legislatore aveva fortemente ridotto i compensi e dunque le pretese economiche degli esperti nominati dal giudice per la stima degli immobili nelle esecuzioni immobiliari, intervenendo sulla disciplina contenuta nel codice di procedura civile con dei limiti ben precisi.

La novella legislativa aveva introdotto sul punto dei limiti assai penalizzanti, agganciando da un lato il compenso dell'esperto al valore di vendita del bene pignorato (e non più al valore di stima) e, dall'altro, prevedendo che, prima della vendita, non possano essere liquidati all'esperto acconti in misura superiore al 50 per cento del compenso calcolato sul valore di stima.

Ad avviso del proponente, appare infatti equivalente al non compensare adeguatamente il professionista per il lavoro svolto il rinviare *sine die* la liquidazione del compenso, in attesa di un evento futuro e incerto quale la vendita dell'immobile pignorato, che potrebbe avvenire dopo diversi anni o addirittura non avvenire mai. Pertanto si propone l'abrogazione della predetta novella legislativa e il ritorno alla previgente formulazione dell'articolo 161 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 161 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è abrogato.

